

Allegato B° all'atto n° 84/423/5098 del R.P.

## Statuto FAND

### Capitolo I - scopi

#### art.1 - ( costituzione )

1.1 - E' costituita una Associazione di volontariato denominata FAND - Associazione Italiana Diabetici. Essa adotta il logo "FAND" e così verrà denominata nel seguito di questo documento.

1.2 - Gli scopi della FAND sono la promozione della salute e della riabilitazione sociale dei diabetici attraverso la tutela e la difesa degli interessi morali, sanitari e sociali delle persone affette da diabete mellito.

1.3 - La FAND intende inoltre rappresentare i diabetici presso pubbliche autorità ed Enti di assistenza.

1.4 - La FAND eroga attività e servizi gratuiti senza fini di lucro promossi per scopi esclusivi di solidarietà aperti verso terzi e non soltanto per i propri soci o iscritti. Le prestazioni delle persone che sono impegnate nel volontariato FAND sono esclusivamente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

1.5 - La FAND è indipendente da qualsiasi partito o azione di parte politica; è aperta a chi ha titolo per aderire, senza alcuna distinzione di nazionalità, sesso, razza o confessione.

#### art.2 - ( scopi )

2.1 - La FAND, oltre a quanto indicato al comma 2 dell'articolo precedente, si propone di:

- a - riunire le persone e le famiglie colpite da diabete e suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ad essi ed alle loro famiglie laddove l'organizzazione assistenziale sociale e sanitaria pubblica sia carente;
- b - promuovere ogni azione intesa a migliorare la qualità di vita del diabetico con interventi atti a garantire il più agevole accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali;
- c - tutelare gli interessi del diabetico nel settore scolastico, lavorativo, previdenziale assicurativo e automobilistico;
- d - instaurare rapporti continuativi con la scuola e promuovere iniziative di educazione sanitaria, per personale docente e studenti, per una corretta informazione sulla prevenzione e cura del diabete mellito e delle complicanze ad esso correlate;
- e - tutelare i diritti del giovane diabetico alla visita di leva nei presidi ospedalieri militari e favorire rapporti con le autorità militari per studiare future possibilità che possano consentire una libera scelta del giovane a servizio di leva agevolato, protezione civile, ecc.;
- f - collaborare con le istituzioni statali del settore lavorativo (Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, etc.) per l'emanazione di norme legislative di tutela delle persone nelle quali il diabete esordisce nel pieno della vita lavorativa e che si trovano a svolgere una attività professionale che possa compromettere il buon compenso metabolico e pertanto necessitano della tutela del posto di lavoro con interventi normativi obbligatori per il datore di lavoro con assegnazione ad altra occupazione o cambiamento di attività lavorativa che non si traduca in una sostanziale riduzione di livello economico;
- g - curare il problema dell'orientamento professionale, dell'inserimento sociale e lavorativo del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e la possibilità della riabilitazione fisica, sociale e lavorativa del diabetico colpito da complicanze invalidanti, nonché dell'assistenza giuridica degli invalidi;



*[Handwritten signature]*

- h - promuovere la FAND come "centro permanente" per la prevenzione e per l'educazione sanitaria;
- i - attivare le sedi periferiche come "centro di incontro per iniziative di aggregazione sociale" favorendo l'accesso agevolato ai giovani, anziani ed altri soggetti a rischio di emarginazione, con attività culturali e ricreative per uno scambio di esperienze socio-assistenziali;
- j - esercitare un'attività programmata di tutela sanitaria, assistenziale, diagnostico-terapeutica, giuridico, morale, sociale;
- k - assistere i diabetici anziani non autosufficienti;
- l - assistere le famiglie dei diabetici con incontri informativi;
- m - assistere i diabetici ricoverati in ospedale con visite periodiche per la continuità dei rapporti con l'ambiente familiare;
- n - sensibilizzare l'opinione pubblica con tutti i mezzi a disposizione (pubblicazioni informative e divulgative sul diabete, conferenze, incontri, dibattiti radiofonici e televisivi, etc.), affinché l'organizzazione sociale, nelle sue varie espressioni, fino allo Stato, possa costituire valido strumento per la promozione dello status sociale e sanitario del diabetico;
- p - attivare forme di cooperazione con associazioni internazionali che perseguono lo stesso fine, per individuare le forme più avanzate di tutela sanitaria e sociale nonché le più recenti acquisizioni scientifiche;
- q - promuovere studi e ricerche per arginare il progressivo diffondersi della malattia e agevolare il potenziamento delle strutture sanitarie e sociali per l'assistenza al diabetico;
- r - collaborare con le Università, centri di ricerca, istituzioni scientifiche, stimolandole a portare un contributo alla prevenzione delle complicanze, cura, e allo studio più avanzato sul diabete; promuovere e collaborare alla organizzazione di corsi di aggiornamento del personale medico ed infermieristico ed in particolare favorire la progettazione e lo sviluppo dell'educazione sanitaria;
- s - promuovere con la Sanità nazionale, in specie Regioni e Unità Sanitarie Locali, campagne istituzionali o educazione sanitaria ed alimentare;
- t - promuovere presso gli enti predetti ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnologica in materia, per garantire al diabetico condizioni ottimali per la cura della patologia di base e delle complicanze ad essa correlate;
- u - promuovere e sollecitare le forze politiche per l'adozione di provvedimenti a carattere sociale per l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi in tema di prevenzione e cura del diabete e per favorire l'inserimento e, laddove necessario, il reinserimento dei diabetici nel normale contesto operativo della vita socio-economica del Paese;
- v - stimolare l'applicazione delle leggi vigenti e future per il razionale e corretto trattamento sanitario e sociale;
- w - favorire la partecipazione attiva ai progetti di volontariato socio-sanitario ed assistenziale;
- x - seguire Leggi, Decreti e norme amministrative della Sanità nazionale, regionali e locali in materia di farmaci salvavita, presidi diagnostici e terapeutici per la cura del diabete e delle complicanze ad esso correlate;
- y - prevedere la costituzione e la manutenzione di un data base relazionale contenente informazioni utili al perseguimento degli scopi istituzionali della FAND, da rendere disponibili a malati ed operatori sanitari, anche mediante collegamenti interattivi.

2.2 - Per la realizzazione degli scopi enunciati la FAND intende promuovere e curare qualsiasi altra iniziativa ed attività che sia ritenuta idonea per il perseguimento degli obiettivi enunciati.

2.3 - La FAND incoraggia i propri associati a creare, all'interno delle strutture associative, organizzazioni operanti anche in ambito locale per lo svolgimento di attività di volontariato dirette esclusivamente a finalità di carattere sociale, civile e culturale a favore dell'universo dei diabetici anche non iscritti.



The block contains a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp, partially obscured by the ink. The stamp appears to contain text and a central emblem, but the details are difficult to discern due to the ink and the angle of the page.

**art.3 - (durata ed articolazione)**

3.1 - La FAND è costituita a tempo indeterminato, ha la sede legale in Milano via Rucellai 46/8 e si articola sul territorio nazionale con proprie Sedi periferiche.

**art.4 - (patrimonio)**

4.1 - Il patrimonio della FAND è formato:

- dalle quote associative annuali, il cui ammontare sarà stabilito con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, del Tesoriere e dei Coordinatori Regionali,
- da beni mobili ed immobili che siano acquisiti in proprietà dalla FAND,
- da donazioni, eredità e lasciti di privati, da rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, regionali ed Enti Pubblici e Privati, da proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative promosse e curate dalla FAND Nazionale o da altri in suo favore e da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale,
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 - Tutto il patrimonio - laddove non risulti esplicitamente vincolato a destinazione specifica a cura dell'eventuale donante o testatore - si considera disponibile per le spese di funzionamento o mantenimento e di investimento per il raggiungimento degli scopi sociali.

**art.5 - (iniziative da proporre)**

5.1 - La FAND, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, può istituire, quando occorra secondo il tipo di intervento e di attività, centri, gruppi di lavoro, uffici, servizi, assumendo qualsiasi altra iniziativa che verrà ritenuta idonea per il perseguimento degli scopi statuari.

5.2 - Quanto sopra anche con gestione autonoma e/o applicando l'art.9 della legge 115/87.

**art.6 - (scioglimento)**

6.1 - Lo scioglimento della FAND è deliberato dall'Assemblea Nazionale dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che comunque dovrà essere destinato ad altra Associazione con fini analoghi alla FAND, designata dall'Assemblea.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Roberto'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, including 'FEDERAZIONE ITALIANA' at the top and 'CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE' at the bottom. In the center of the stamp, there is a small emblem or logo.

Capitolo II - costituzione e funzionamento sedi periferiche

art.7 - ( caratteristiche delle strutture periferiche )

7.1 - Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la costituzione di sedi periferiche, che rappresentano strutture operative autonome, con autonomia gestionale e patrimoniale propria.

7.2 - Il Consiglio Direttivo Nazionale può inoltre affidare l'incarico di fungere da sede periferica ad altra Associazione locale regolarmente associata, le cui finalità ed il cui statuto siano compatibili con il presente statuto. Stipulando apposita convenzione, i soci effettivi di questa Associazione possono ottenere lo status di socio della FAND a tutti gli effetti.

7.3 - L'operatività delle sedi periferiche è libera, ma qualunque deliberazione o iniziativa non deve essere in contrasto con gli scopi statutari e non deve implicare la responsabilità civile, sociale o patrimoniale degli altri organi centrali e periferici o del Consiglio Direttivo Nazionale.

7.4 - Le sedi periferiche hanno il diritto di assumere a pieno titolo il "logo" e la denominazione "FAND Associazione Italiana Diabetici - membro dell'I.D.F. International Diabetes Federation", Sede di ....

art.8 - ( funzionamento delle sedi periferiche )

8.1 - Le sedi periferiche FAND raggruppano gli associati alla FAND che risiedono nella zona operativa della sede, assegnata dal Consiglio Direttivo Nazionale nella delibera di costituzione o (nel caso di associazioni di cui al paragrafo 7.2) nella convenzione che regola il relativo incarico.

8.2 L'insieme degli associati che fanno capo a ciascuna sede periferica, riuniti in assemblea, costituiscono l'organo deliberativo di base della FAND, che delibera democraticamente in ordine a qualsiasi attività da svolgere in sede locale, nel rispetto dei limiti imposti dal presente statuto e dagli appositi regolamenti che saranno emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale.





8.3 - L'Assemblea degli associati della sede periferica elegge un Consiglio composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri.

8.4 - L'Assemblea stabilisce il numero dei Consiglieri da eleggere a seconda della qualità e quantità dei programmi da realizzare.

8.5 - Il Consiglio rimane in carica per un periodo non superiore a tre anni.

8.6 - Il Consiglio nomina il Presidente, un Segretario ed il Tesoriere.

8.7 - Il Segretario ed il Tesoriere possono anche essere scelti al di fuori del Consiglio stesso, nel qual caso non hanno voto deliberatorio.



8.8 - Nelle sedi periferiche che raggruppano più di 50 iscritti, l'assemblea degli associati deve istituire il Collegio dei Revisori dei Conti corrispondente al collegio centrale già previsto dal presente Statuto, eleggendone i componenti.

8.9 - Il Presidente, che deve agire in conformità delle deliberazioni preventive del Consiglio, rappresenta la sede periferica nei confronti degli organi centrali e dei terzi, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio, ha la firma per aprire o chiudere conti correnti bancari e postali e per compiere qualunque altra operazione finanziaria deliberata dal proprio Consiglio.

8.10 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno da due dei suoi membri e comunque, obbligatoriamente almeno una volta l'anno per deliberare sulle iniziative da intraprendere per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.11 - Spetta al Consiglio compiere ogni atto di amministrazione della sede locale FAND; approvare entro il mese di marzo il bilancio consuntivo del precedente esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno ed entro il mese di dicembre il bilancio preventivo del futuro esercizio; deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci; prendere ogni iniziativa necessaria a rendere operanti le delibere dell'assemblea degli associati.

8.12 - Il consigliere che risulti assente alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato decaduto. Sarà chiamato a sostituirlo il primo in graduatoria dei non eletti o su segnalazione del Presidente Nazionale e delibera del Consiglio, cooptata una persona diabetica che si è particolarmente distinta in attività a favore della sede periferica.

8.13 - Qualora la metà dei consiglieri dovessero essere decaduti, si dovrà procedere alla convocazione della nuova assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio.

8.14 - La validità delle riunioni del Consiglio sarà documentata da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

8.15 - La sede periferica ha facoltà di istituire un proprio Comitato Scientifico per tutte le consulenze tecniche di carattere sanitario.

8.16 Nell'ipotesi di sede periferica affidata ad una associazione locale, gli organi di cui ai commi precedenti sono sostituiti, in quanto compatibili, da quelli previsti dallo Statuto dell'Associazione stessa.

**art.9 - ( norme generali relative ai dirigenti periferici )**

9.1 - Si applicano ai dirigenti periferici i principi generali in materia di eleggibilità, nomine, incompatibilità, decadenze, sostituzioni.

**art.10 - ( assemblea sedi periferiche )**

10.1 - In via di massima entro il 2 febbraio di ogni anno le sedi periferiche debbono convocare l'Assemblea ordinaria dei propri associati.

10.2 - L'avviso di convocazione deve contenere luogo, data, orario, ordine del giorno ed inviato mediante lettera almeno 15 giorni prima della data fissata.

10.3 - L'assemblea è valida in prima convocazione quando figurano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

10.4 - In seconda convocazione l'assemblea sarà ritenuta valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

10.5 - Ogni associato potrà rappresentare, con apposita delega firmata, solo un altro associato, regolarmente iscritto.

**art.11 - ( disponibilità delle sedi periferiche )**

11.1 - Alle sedi periferiche sono rese disponibili le risorse necessarie al loro funzionamento, mediante assegnazione di un parte delle quote sociali degli associati residenti nella zona di competenza; possono inoltre acquisire beni mobili ed erogazioni, doni e lasciti, compatibili con la normativa vigente.

11.2 - La sede periferica deve mantenere una adeguata contabilità, e conservare la documentazione relativa a disposizione degli organi centrali di controllo. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'P. M. ...'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI' around the perimeter and 'IST' in the center. There is also a star-like symbol in the center of the stamp.

**art.12 - ( compiti e doveri delle sedi periferiche )**

12.1 - Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, le sedi periferiche devono,  
a - contattare i medici delle USSL e Centri diabetologici (ospedali, ambulatori, ecc.);  
b - contattare i coordinatori sanitari ed amministrativi e il Presidente USSL, per stimolare lo sviluppo delle attività che si intendono programmare;  
c - pubblicizzare la sede periferica FAND presso tutti i Centri di diabetologia, ambulatori specialistici degli ospedali ed informare i propri iscritti delle sedi, degli orari di visita e dei settori specialistici presenti.

12.2 - In particolare le sedi periferiche FAND sono tenute a:

a - mantenere aggiornato il libro soci;  
b - aumentare con il proselitismo il numero degli associati;  
c - inviare la relazione morale annuale dell'attività svolta dal sodalizio, bilancio consuntivo e preventivo ed il programma di attività da svolgere nell'anno successivo, approvato dalla locale assemblea;  
d - dar corso a tutte le richieste d'informazione e di quesiti posti dagli organi centrali per il perseguimento dei propri fini, entro 15 giorni dalla data di richiesta.

**art.13 - ( tesseramento )**

13.1 - L'attività di tesseramento verrà svolta direttamente dalle sedi periferiche, che cureranno la riscossione delle quote sociali e la distribuzione delle tessere.

13.2 - La determinazione dell'importo delle quote sociali, e la definizione della quota di competenza degli organi centrali spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, che provvederà all'emanazione di un apposito regolamento, aggiornandolo con proprie deliberazioni. Detto regolamento deve comunque prevedere una quota sociale capitaria di competenza degli organi centrali in misura sufficiente a coprire le necessità di funzionamento delle strutture associative.

13.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale può rifiutare il tesseramento a nominativi che, a suo insindacabile giudizio, non risultassero idonei o fossero privi dei requisiti necessari a rivestire la qualifica di socio.

**Capitolo III - soci FAND**

**art.14 - ( categorie di soci )**

14.1 - L'associazione è costituita da soci effettivi, volontari, onorari. L'Assemblea Nazionale dei Soci può istituire altre categorie di soci, determinando per ciascuna di esse le condizioni di ammissione.

14.2 - I soci effettivi sono gli iscritti che sono affetti da diabete mellito nonché i rispettivi genitori, fratelli, coniugi e figli; e, in casi particolari, anche persone non diabetiche che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo delle strutture sociali.



14.3 - Essi hanno diritto a usufruire di tutti i servizi e benefici messi a disposizione dalla FAND (linea Verde Pronto FAND, sconti e agevolazioni sui prodotti convenzionati FAND, assicurazione infortuni se diabetici, etc.).

14.4 - I soci volontari possono essere anche persone non affette da diabete mellito ma che svolgono volontariamente attività meritorie nel campo del sociale o sanitario in favore della FAND; essi possono anche accedere a cariche sociali periferiche e regionali.

14.5 - L'ammissione delle persone fisiche non diabetiche fra i soci effettivi e volontari è di competenza dei Consigli delle sedi periferiche, fatto salvo il disposto di cui al comma 13.3.

14.6 - I soci "onorari" sono persone fisiche giuridiche, Enti o Associazioni che favoriscono in modo rilevante il perseguimento degli scopi del presente statuto.

14.7 - La nomina dei soci onorari è di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale che provvede con propria deliberazione. La delibera di incarico ad una Associazione per costituire una sede periferica include automaticamente tale Associazione nel novero dei soci onorari.

14.8 - L'Assemblea dei Soci può istituire altre categorie di Soci, determinando per ciascuna di esse le condizioni di ammissione.

**art.15 - (soci - ammissioni - recesso - esclusioni )**

15.1 - I soci effettivi e volontari sono ammessi a domanda degli interessati con deliberazione insindacabile del Consiglio della sede periferica di competenza; essi si debbono impegnare, nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente, personalmente e gratuitamente la loro opera e collaborazione per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

15.2 - Per il solo fatto di aver presentato domanda di ammissione si intende che ogni Socio abbia esplicitamente accettato il presente statuto.

15.3 - il socio può recedere o essere escluso a norma dell'art.24 del Codice Civile.

15.4 - Il Consiglio Direttivo può escludere dalla FAND, il socio che, a suo insindacabile giudizio, abbia un comportamento in contrasto con i fini, con l'etica ed il buon nome dell'Associazione, nonché quelli che partecipano, senza autorizzazione, alle attività di associazioni aventi fini uguali o simili.

15.5 - La qualità di socio si perde per dimissioni, per indegnità, per mancato pagamento della quota sociale.

15.6 - Il socio escluso dalla FAND ai sensi del comma 15.4 perde ogni diritto previsto dal presente statuto.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. De Luca'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'FAND ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIABETICI' around the perimeter and 'FAND' in the center. There is also a faint, larger circular stamp visible in the background on the right side of the page.

Capitolo IV - Organi della FAND



art.16 - (organi della FAND)

16.1 - Gli organi della FAND sono nazionali, regionali e periferici.

16.2 - sono organi nazionali:

- a - l'Assemblea Nazionale dei Soci;
- b - il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c - il Presidente Nazionale;
- d - il Consiglio di Presidenza;
- e - il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- f - il Collegio Nazionale dei Probi-Viri;
- g - il Comitato di Garanzia.

16.3 - sono organi regionali:

- a - il Coordinatore regionale.

16.4 - sono organi periferici:

- a - l'Assemblea degli associati alla sede periferica;
- b - il Consiglio della sede periferica;
- c - il Presidente della sede periferica;
- d - il Collegio dei revisori della sede periferica.

16.5 laddove non sia diversamente stabilito altrove nel presente statuto, gli organi della FAND hanno una durata di cinque anni.

Capitolo V - L'Assemblea Nazionale dei Soci

art.17 - (costituzione)

17.1 - L'Assemblea Nazionale, massimo organo dell'Associazione, è costituita dai Presidenti delle sedi periferiche o da associato da esso regolarmente delegato.

17.2 - essa può essere convocata in riunione ordinaria o straordinaria dal Presidente Nazionale, dal Comitato di Garanzia o su richiesta di almeno un terzo delle sedi periferiche aventi diritto al voto e dal Consiglio Direttivo Nazionale.

17.3 - possono intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, legali rappresentanti degli Enti ed Associazioni convenzionate, se invitate per iscritto dal Presidente Nazionale.





**art.18 - ( diritto al voto )**

18.1 - Hanno diritto al voto tutti i Presidenti delle sedi periferiche che risultino in regola con i versamenti della quota annuale alla data del 31/12 dell'anno antecedente la convocazione dell'Assemblea.

18.2 - le nuove sedi costituite dopo il 30/09 dell'anno antecedente a quello dell'Assemblea partecipano con un solo voto, indipendentemente dal numero dei soci. Sempre con un solo voto partecipano i soci onorari persone fisiche, ed i rappresentanti legali delle persone giuridiche socie.

18.3 - la votazione può essere "ad referendum" per particolari esigenze organizzative.

18.4 - l'attribuzione dei voti ad ogni sede periferica, anche per votazione "ad referendum", è basata sul numero degli associati in regola risultanti presso ogni singola sede al 31/12 dall'anno precedente alla votazione.

18.5 - ogni sede periferica ha diritto a tanti voti quanti sono gli associati risultanti in base ai criteri di cui al comma precedente. Questa ripartizione di voti è valida anche nel caso di sistema "ad referendum".


**art.19 - ( deleghe )**

19.1 - i Presidenti delle sedi periferiche aventi diritto di voto, possono farsi rappresentare, con delega rilasciata ad altro delegato di sede il quale non potrà però rappresentare più di 400 associati più i propri.

19.2 - le deleghe devono essere conferite per iscritto, in duplice copia, sull'apposito modulo predisposto dalla segreteria.

19.3 - in occasione dell'assemblea Nazionale la suddetta delega dovrà essere consegnata alla Commissione verifica poteri che, preso atto della validità, restituirà una copia vistata al delegato, e conserverà agli atti di ufficio la seconda copia per ulteriore verifica.

19.4 - La registrazione delle deleghe è ammessa solo durante il periodo nel quale è in funzione la Commissione verifica poteri.



**art.20 - ( convocazione - ordine del giorno )**

20.1 - l'Assemblea Nazionale deve essere convocata, in via ordinaria, dal Presidente Nazionale ogni anno per l'approvazione del bilancio, e quando necessario per il rinnovo delle cariche, non oltre il 30 aprile; e in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, o sia stata richiesta dalla metà più una delle sedi periferiche aventi diritto al voto o dall'Assemblea o dal Comitato di Garanzia.

20.2 - la convocazione avviene con preavviso di 30 giorni solari per l'assemblea ordinaria ed entro 15 giorni per l'assemblea straordinaria.

20.3 - l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno specifico, l'indicazione del giorno, ora e sede, le disposizioni di carattere organizzativo e logistico e riportare in allegato elenco delle sedi periferiche aventi diritto di voto.

20.4 - l'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera RR a tutte le sedi periferiche che risultano in regola con i versamenti per quota annuale al 31/12 dell'anno precedente la convocazione dell'assemblea.

20.5 - nell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria debbono essere iscritti almeno i seguenti argomenti:

- a - discussione ed eventuale approvazione dei bilanci, della relazione morale del Presidente Nazionale e della relazione economica finanziaria;
- b - eventuali elezioni alle cariche FAND e varie.

**art.21 - ( reclamo al Consiglio Direttivo Nazionale per esclusione dal diritto di voto )**

21.1 - tutte le sedi periferiche aventi diritto di voto possono avanzare reclamo al Consiglio Direttivo Nazionale avverso l'esclusione dall'elenco ufficiale di cui al precedente articolo.

21.2 - Il reclamo deve essere proposto nel termine di 5 giorni dal ricevimento dell'elenco ufficiale di cui all'ordine del giorno.

21.3 - i reclami pervenuti sono esaminati e decisi in via urgente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

21.4 - dopo la decisione la Segreteria compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti che verrà comunicata a tutte le sedi periferiche e alla Commissione Verifica Poteri.

21.5 - avverso le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale o del Consiglio di Presidenza è ammesso ricorso alla Assemblea Nazionale dei Soci.

21.6 - i ricorsi debbono essere spediti alla Segreteria in due copie, recanti entrambe la sottoscrizione autografa del ricorrente, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea generale.



The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE' and 'FAND' around a central emblem. The signature is written over the stamp.

**art.22 - ( proposte delle sedi periferiche )**

22.1 - tutte le sedi periferiche aventi diritto di voto, possono far pervenire alla Segreteria entro il 31/07, per l'eventuale inserimento nell'ordine del giorno, proposte di argomenti di carattere organizzativi e operativi, da sottoporre all'Assemblea Nazionale dei soci dell'anno successivo.

22.2 - il Consiglio Direttivo Nazionale delibera in ordine alle proposte pervenute per la relativa iscrizione all'ordine del giorno.

22.3 - Le proposte di modifica dello statuto e quelle concernenti questioni organizzative ed operative vanno avanzate da almeno la metà più una delle sedi periferiche aventi diritto di voto secondo il conteggio suindicato al punto 18.5.

22.4 - Quando una eventuale modifica dello statuto sia stata iscritta all'ordine del giorno, all'avviso di convocazione deve essere allegato il testo completo degli emendamenti proposti.

**art.23 - ( formalità preliminari - Commissione verifica poteri )**

23.1 - la C.V.P. viene nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale, ed è in genere composta dal Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, e dal Segretario. In caso di necessità, possono essere nominate sottocommissioni.

23.2 - il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Presidente della C.V.P., preferibilmente fra i Consiglieri in carica. il Presidente della C.V.P. conserva tale qualifica anche nelle eventuali sottocommissioni.

23.3 - la Commissione controlla le identità dei rappresentanti di persona o per delega; controlla la validità delle deleghe, trattenendone una copia per ulteriori verifiche e vistando quella da restituire al delegato; registra in separati verbali la presenza delle sedi periferiche aventi diritto di voto e consegna loro le schede per la votazione secondo quanto previsto dall'art.18 del presente statuto.

23.4 - sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di una sede periferica, la Commissione redige verbale che deve essere sottoscritto dalle persone interessate con la dichiarazione espressa dell'eventuale intenzione di proporre reclamo all'assemblea.

**art.24 - ( apertura dell'assemblea - elezione dell'ufficio di Presidenza )**

24.1 - nel giorno, ora e luogo fissati per la riunione dell'assemblea, il Presidente Nazionale o chi ne fa le veci, dichiara aperta la seduta ed invita il Presidente della C.V.P. a comunicare l'esito delle verifiche.

24.2 - risultando presenti tanti rappresentanti di sedi che dispongono della metà più uno dei voti già ammessi all'Assemblea, il Presidente Nazionale dichiara "validamente costituita la assemblea" e li invita ad eleggere l'ufficio di Presidenza.

24.3 - nel caso di seconda convocazione il Presidente Nazionale dichiara "validamente costituita l'Assemblea" qualunque sia il numero dei presenti.

24.4 - l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario possibilmente scelti fra persone estranee alla FAND.

*[Handwritten signatures and a circular official stamp of the FAND National Council]*



**art.25 - ( Poteri dell'Ufficio di Presidenza )**

25.1 - il Presidente dell'Assemblea ed in sua assenza il Vice Presidente, dirige la discussione, ed ha l'autorità illimitata su questioni di ordine; egli è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

25.2 - sono considerate norme regolanti l'Assemblea le eventuali disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

25.3 - l'assemblea eleggerà gli scrutatori nel numero ritenuto necessario, designando altresì uno o più Presidenti di seggio.

25.4 - il Segretario deve redigere circostanziato verbale di assemblea che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente dell'assemblea.

25.5 - il verbale, raccolto in apposito libro, è conservato presso la sede legale della FAND.

**art.26 - ( esame e decisione dei ricorsi per omissione di voti e dei reclami per contestazione dei poteri di rappresentanza )**

26.1 - prima dell'apertura della discussione, il Presidente pone in discussione i ricorsi all'Assemblea per omessa attribuzione dei diritti di voto, previsti e regolati dal presente statuto.

26.2 - Hanno diritto di prendere la parola i soli rappresentanti delle sedi periferiche interessate ed ha diritto di replica solo il Presidente Nazionale o chi ne fa le veci.

26.3 - la votazione sui ricorsi avviene per appello nominale.

26.4 - i singoli ricorsi si intendono accolti se riportano la maggioranza favorevole dei voti espressi.

26.5 - sempre in via preliminare il Presidente pone in discussione i reclami per contestazione di rappresentanza delle sedi periferiche in assemblea, previsti nell'ultimo comma del precedente art.23.

26.6 - hanno diritto di prendere la parola i rappresentanti delle sedi periferiche interessati ed ha diritto di replica solo un membro designato dalla Commissione Verifica Poteri.

26.7 - le contestazioni vengono votate con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

26.8 - i risultati delle votazioni sui ricorsi e reclami vengono registrati dalla C.V.P..

**art.27 - ( chiusura delle formalità preliminari )**

27.1 - al termine delle votazioni sui ricorsi e reclami di cui al precedente articolo, il Presidente dell'Assemblea precisa il numero delle sedi periferiche ammesse in via definitiva al voto, nonché il numero delle sedi presenti in assemblea e relativa attribuzione dei voti; subito dopo apre la discussione sull'ordine del giorno.

**art.28 - ( poteri dell'Assemblea Nazionale dei soci )**

28.1 - l'Assemblea Nazionale dei soci:

- a - discute ed approva la relazione morale e finanziaria sulla gestione della FAND; la mancata approvazione costituisce voto di sfiducia;
- b - elegge il Presidente Nazionale e, con votazione successiva:
  - gli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale (secondo modalità deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale),
  - i membri elettivi del Comitato di Garanzia,
  - i membri del Collegio Nazionale dei revisori dei conti,
  - i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- c - tratta ogni altro argomento di interesse generale, purchè specificatamente iscritto nell'ordine del giorno,
- d - in sessione straordinaria, approva le eventuali modifiche di statuto.

**art.29 - ( disposizioni varie )**

29.1 - le deliberazioni dell'Assemblea sugli argomenti posti all'ordine del giorno vengono adottati a maggioranza.

29.2 - il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente del seggio.

29.3 - in caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente del seggio esprime al riguardo giudizio insindacabile.

29.4 - le schede di votazione devono essere allegate al verbale di assemblea e conservate per almeno 3 mesi dalla Segreteria.

29.5 - si considerano voti presenti al momento della costituzione dell'Assemblea, quelli registrati dalla C.V.P..

29.6 - fatta salva l'ipotesi citata al comma 30.4, la maggioranza prescritta è calcolata tenendo conto dei voti validamente espressi; non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene a scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e delle schede nulle.

29.7 - le votazioni per l'elezione alle cariche nazionali ed ogni altra votazione concernente una singola persona debbono avvenire a scrutinio segreto.

29.8 - al termine di ogni votazione e prima di dare inizio alla successiva, il Presidente ne proclama i risultati all'assemblea.



**art.30 - ( Assemblea straordinaria )**

30.1 - l'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dal presente Statuto.

30.2 - l'avviso di convocazione deve specificare i motivi e riportare l'ordine del giorno dei lavori.

30.3 - le normative circa la validità dell'Assemblea e delle votazioni relative sono riportate nel presente statuto all'interno delle norme previste per l'Assemblea ordinaria.

30.4 - Laddove peraltro non siano presenti i rappresentanti di almeno tre quarti degli associati, non è possibile deliberare in ordine a modifiche all'atto costitutivo e allo statuto.

**art.31 - ( referendum )**

31.1 - qualora non sia possibile organizzare un'Assemblea con la partecipazione di tutti i soci, su iniziativa del Presidente Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale, o del Comitato di garanzia è possibile ricorrere al sistema di votazione "ad referendum" con le modalità di cui appresso:

- a - la scheda di votazione "ad referendum" indicherà l'elenco degli argomenti su cui si deve votare ed i termini in cui dovrà essere rispedita la scheda;
- b - nel termine prefissato i soci voteranno, sulle apposite schede che saranno loro inviate 15 giorni solari prima della data di votazione e restituite entro il termine indicato;
- c - il voto sarà espresso sulla scheda in merito ai punti indicati sulla scheda stessa;
- d - le schede non debitamente affrancate saranno considerate invalide;
- e - i risultati di tale referendum, ottenuti mediante conteggio di cui all'art.18.5, diventano immediatamente operanti, se votati dalla maggioranza dei soci costituita dalla metà + uno dei voti complessivi, senza obbligo di successive ratifiche da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

31.2 - relativamente agli argomenti di cui agli artt.20, 21 e 22 C.C., lo strumento di votazione "ad referendum" non è ammissibile.

**art.32 - ( ricorso per invalidazione )**

32.1 - le delibere assembleari possono essere invalidate, per motivi che ne hanno falsato i risultati oppure perchè contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

32.2 - i ricorsi devono essere diretti, entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori dell'Assemblea, a mezzo R.R. alla Commissione Verifica Poteri che giudica in prima istanza.

**art.33 - ( chiusura lavori )**

33.1 - esaurite le discussioni e le votazioni di tutti gli argomenti posti all'o.d.g. dell'Assemblea generale, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la stessa.



## Capitolo VI - Organi centrali elettivi

### **art.34 - ( il Presidente Nazionale )**

34.1 - E' il legale rappresentante della FAND con potere di vigilanza e di controllo su tutti gli organi nazionali, regionali e periferici dei quali coordina le attività.

34.2 - esso convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Consiglio di Presidenza esprimendo voto deliberativo, il quale prevale in caso di parità di voto.

34.3 - sottoscrive tutti gli atti nazionali implicanti responsabilità della FAND.

34.4 - ha la firma per tutte le operazioni sociali con facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare allo scopo Avvocati e Procuratori.

34.5 - è munito di ogni più ampia facoltà di agire sia per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Consiglio di Presidenza, sia per l'ordinaria e straordinaria gestione della FAND, di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e stipulare contratti e convenzioni, nonchè di delegare temporaneamente ad altri alcune determinate facoltà.

34.6 - in casi di estrema importanza ed urgenza, il Presidente Nazionale può adottare provvedimenti nell'ambito delle competenze del Consiglio di Presidenza interpellando e chiedendo telefonicamente il consenso ai singoli componenti il Consiglio stesso. Il consenso di cui al precedente periodo deve comunque essere trasmesso per iscritto, anche via fax.

34.7 - il Presidente Nazionale viene eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci, dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile.

34.8 - possono essere eletti alla carica di Presidente Nazionale soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche FAND previste dal presente Statuto, siano stati designati candidati con il loro consenso.


34.9 - le designazioni devono pervenire, con le modalità fissate dallo statuto, alla Segreteria della FAND non meno di 20 giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea.

34.10 - possono essere candidati alla presidenza anche i soci già eletti ad altre cariche nazionali, regionali o periferiche. Naturalmente, una volta eletto, il candidato dovrà mettere a disposizione l'incarico precedente.

34.11 - il Presidente Nazionale è responsabile del funzionamento della FAND ed in particolare è tenuto a non consentire, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio nazionale.

34.12 - il Presidente Nazionale è coadiuvato nelle sue funzioni da un segretario/a che agisce solo sotto il diretto controllo e sotto la sua diretta responsabilità.

34.13 - Il Segretario/a della FAND è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, svolge la funzione di coadiutore del Presidente Nazionale in tutte le funzioni che lui ritiene opportune, dirige la Segreteria, funge da Segretario/a e del Consiglio Direttivo Nazionale e del Consiglio di Presidenza, alle cui riunioni partecipa, e cura l'esecuzione delle decisioni adottate.

The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular official stamp. The stamp contains the text 'FEDERAZIONE ITALIANA DI ALLENAMENTO' around the perimeter and 'FAND' in the center. There is also a faint, larger circular stamp visible in the background of the page.



34.14 - il Presidente Nazionale, trascorso il tempo della sua carica, resta in seno al Consiglio Direttivo Nazionale come Presidente onorario con diritto di voto solo consultivo.

34.15 - il Presidente Nazionale è altresì assistito dal Vice Presidente vicario e da un consulente amministrativo esterno, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

34.16 - il Consulente Amministrativo compila i bilanci e gli atti contabili in genere.

**art.35 - ( Consiglio Direttivo Nazionale e Consiglio di Presidenza )**

35.1 - il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di governo dell'Associazione, svolge ogni azione necessaria al conseguimento dei fini statutari, e delibera su ogni argomento previsto dal presente statuto.

35.2 - il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire parte dei propri poteri al Consiglio di Presidenza composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente vicario, e da almeno due membri del Consiglio Direttivo Nazionale designati dal Consiglio stesso, e dal Tesoriere.

35.4 - i Consiglieri, in caso di assenza, possono dare delega esclusivamente ad un altro Consigliere Nazionale, che comunque non può cumulare un numero di deleghe superiore a due. L'atto della delega non sana la situazione di assenza del Consigliere delegante ai fini della norma di cui al comma 35.13.

35.5 - il Consiglio Direttivo Nazionale redige i bilanci e la relazione morale e finanziaria da presentare all'Assemblea Nazionale dei soci, e ratifica le decisioni di sua competenza del Consiglio di Presidenza e le decisioni assunte in via d'urgenza del Presidente Nazionale.

35.6 - può deliberare su eventuali controversie che dovessero sorgere tra le sedi periferiche.

35.7 - può impartire le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior funzionamento della FAND, deliberando sulle materie comuni alle sedi periferiche nei limiti imposti dallo statuto e dalle deliberazioni assembleari. Esso emette e mantiene aggiornati con proprie deliberazioni i regolamenti per il funzionamento degli organi sociali e per gli altri argomenti necessari all'ordinato funzionamento della struttura sociale.

35.8 - può fungere da Organo giudicante su tutte le controversie insorte fra i dirigenti centrali.

35.9 - può deliberare su ogni altro argomento non di competenza delle sedi periferiche e non previsto dal presente statuto.

35.10 - può istituire speciali istituti (fondazioni e simili), e costituire organi funzionali (gruppi di studio, di lavoro, di ricerca, di specialisti professionali ecc...) per il conseguimento degli obiettivi FAND.


35.11 - il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito dal Presidente Nazionale e dai membri eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci, in numero non inferiore a nove e non superiore a venti.

35.12 - in caso di dimissioni di uno o più Consiglieri la sostituzione avverrà possibilmente con la scelta fra i primi non eletti, o con la cooptazione di quei nominativi designati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, oppure mediante apposito referendum. Nell'ipotesi del venir meno della maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente Nazionale o chi per lui dovrà convocare l'Assemblea Nazionale dei soci nel più breve tempo possibile.

35.13 - il Consigliere che risulta assente alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario e sarà sostituito come previsto al comma precedente.

35.14 - il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno, oppure su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

35.15 - l'avviso di convocazione, salvo casi di eccezionale urgenza, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviato almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

35.16 - il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice.

35.17 - in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

35.18 - se il Presidente Nazionale o la maggioranza lo richiede, la votazione avverrà a scrutinio segreto.

35.19 - partecipano di diritto al Consiglio Direttivo Nazionale i membri del Comitato di Garanzia con diritto di voto, e, con solo voto consultivo, almeno uno dei revisori dei conti, e, se opportuno in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, e se invitati del Presidente Nazionale, il Presidente del Collegio dei Probi-Viri, i Coordinatori regionali, il Consulente Amministrativo ed esperti ritenuti necessari.

35.20 - il Segretario/a partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, cura la redazione dei verbali, che, sottoscritti dal Presidente Nazionale o dal Vice Presidente che ha presieduto la riunione, debbono essere conservati in apposito libro.

35.21 - Copia di verbale deve essere inviata ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ed al Comitato di Garanzia.

35.22 - un estratto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale aventi carattere operativo, è comunicato agli altri organi FAND ed alle sedi periferiche.

35.23 - per la risoluzione di casi particolari urgenti, può intervenire il Consiglio di Presidenza, le cui decisioni dovranno però essere sottoposte alla ratifica al primo incontro del Consiglio Direttivo Nazionale.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to be an official seal or stamp of the organization.

**art.36 - ( Comitato di Garanzia )**

36.1 - ha il duplice scopo di garantire l'osservanza alle finalità statutarie ed allo spirito che ha dato vita alla FAND, nonché l'aderenza alle volontà sovrane espresse dall'Assemblea Nazionale per la tutela del cittadino diabetico.

36.2 - il Comitato di Garanzia ha il potere di sottoporre al vaglio dell'Assemblea quelle delibere ritenute non aderenti allo spirito della FAND.

36.3 - esso è composto per carica a vita dal 1° Presidente Nazionale e fondatore della FAND, dal Presidente Nazionale eletto in tale carica per TRE mandati consecutivi, e da membri della FAND che abbiano contribuito in modo significativo alla vita della stessa, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

36.4 - l'appello al Comitato di Garanzia può essere richiesto in casi eccezionali.

**art.37 - ( Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti )**

37.1 - il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della FAND.

37.2 - in particolare accerta mediante ispezione, la regolare tenuta della contabilità della FAND e, almeno ogni anno, l'esatta rispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa, l'esistenza dei valori nonché documenti probanti relativi agli introiti ed alle spese.

37.3 - verifica l'esatta corrispondenza dei bilanci consuntivi alle risultanze delle scritture contabili.

37.4 - compila una relazione annuale da sottoporre all'Assemblea Nazionale dei soci a corredo dei bilanci e della relazione finanziaria prevista dal comma.35.5.

37.5 - può eseguire, collegialmente o delegando un proprio componente o un membro del Comitato di Garanzia, ispezioni nelle sedi periferiche.

37.6 - i Revisori dei Conti esercitano le loro funzioni sotto la direzione del Presidente da essi eletto.

37.7 - i Revisori dei Conti sono tenuti a conservare il segreto più assoluto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

37.8 - il Revisore dei Conti dissenziente dalla maggioranza ha la facoltà di far inserire a verbale i motivi del proprio dissenso.

37.9 - Di ogni controllo di contabilità deve essere redatto verbale, che viene trasmesso, a cura della Segreteria FAND, ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale, i quali hanno diritto di chiedere ai Revisori dei Conti precisazioni in merito.



**art.38 - ( Collegio Nazionale dei Probi-Viri )**

38.1 il Collegio dei Probiviri è composto dal Presidente e due membri effettivi, di cui uno facente parte di Segretario, e di tre supplenti, tutti nominati dall'Assemblea Nazionale dei soci su proposta del Presidente Nazionale o del Comitato di Garanzia.

38.2 - i Probiviri possono essere persone estranee alla FAND.

38.3 - il Collegio si riunisce, quando necessario, presso la FAND, o nella sede che il Presidente Nazionale riterrà più opportuna.

38.4 - la convocazione avviene a cura della Segreteria con preavviso di almeno 15 giorni prima, salvo casi urgenti.

38.5 - all'avviso della convocazione deve essere allegata la sommaria indicazione dei casi a giudizio.

**Capitolo VII - Organi delegati**

**art.39 - ( Coordinatori Regionali )**

39.1 - i Presidenti delle sedi periferiche di ogni regione designano un delegato che assume la qualifica di Coordinatore Regionale.

39.2 - il Coordinatore regionale può essere un Presidente di una sede periferica o altra persona designata dai Presidenti delle sedi interessate.

39.3 - il coordinatore agisce a nome delle sedi periferiche della regione e riporta all'assessorato Regionale ed in Consiglio Direttivo Nazionale quanto deliberato dalle sedi periferiche della propria regione.

39.4 - i Presidenti delle sedi periferiche possono concordare di affiancare al coordinatore uno o più aiuti a secondo dell'estensione territoriale regionale.

39.5 - la designazione del coordinatore e/o degli eventuali aiuti deve essere comunicata tempestivamente al Consiglio Direttivo Nazionale, che si riserva di perfezionare il provvedimento, salvo casi di motivata indesiderabilità, emettendo una delibera di nomina che costituisce mandato ufficiale al coordinatore.

39.6 - il Coordinatore dovrà coordinare le attività delle sedi periferiche della propria regione, nonché rappresentare e garantire il rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e le norme statutarie a livello regionale.



39.7 - l'incarico di Coordinatore si intende per un periodo di tre anni, salvo motivata obiezione; egli dovrà riunire almeno due volte l'anno le sedi periferiche di competenza per programmare le attività da svolgere a tutela e favore dell'associato nella perfetta adesione ai principi morali della FAND; coordinerà le attività programmate, lo svolgimento delle stesse ed il rispetto dello statuto e delle norme di legge.

39.8 - il coordinatore orienterà la propria attività al fine di far nascere nuove sedi periferiche e di assisterle secondo le norme etiche e lo statuto FAND.

39.9 - esso partecipa, quando previsto, al Consiglio Direttivo Nazionale con voto consultivo.

#### Capitolo VIII - Disposizioni generali

##### art.40 - ( criteri di eleggibilità )

40.1 - sono eleggibili alle cariche nazionali tutti i soci effettivi.

40.2 - gli stessi, con l'accettazione dell'incarico, assumono l'obbligo di osservare incondizionatamente le norme statutarie, regolamentari ed i deliberati della FAND, impegnandosi ad agire per tutto in periodo in cui restano in carica nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

40.3 - data la natura dell'incarico i dirigenti centrali sono tenuti alla massima discrezione; le informazioni delle quali possono venire a conoscenza sono da considerare vincolate da segreto professionale.

40.4 - tutto ciò che viene discusso in sede di riunione degli Organi centrali, viene considerato riservato, tranne le delibere operative per le sedi periferiche, che si decide di rendere noto.

40.5 - I singoli componenti degli Organi Centrali decadono dall'ufficio:

- a- qualora durante il loro mandato si verificano nei loro confronti situazioni di sanzioni disciplinari;
- b - qualora per tre volte consecutive restino assenti ingiustificati dalle riunioni degli Organi Centrali;
- c - qualora non ottemperino al mandato conferito loro per palese passività;
- d - qualora la sede periferica di cui fanno parte non è in regola con le norme del presente statuto.

**art.41 - ( Sostituzione del Presidente Nazionale )**

41.1 - in caso di assenza prolungata o dimissioni del Presidente Nazionale, i suoi poteri vengono temporaneamente assunti dal Vice Presidente designato dal Consiglio Direttivo Nazionale il quale dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria per la nomina del Presidente Nazionale entro 6 mesi.

41.2 - nel corso del semestre di cui al comma precedente gli altri Organi Nazionali restano in carica.

**art.42 - ( Giustizia nazionale FAND )**

42.1 - i conflitti di competenza tra gli organi periferici sono regolati dal Consiglio Direttivo Nazionale, su ricorso presentato dalla parte interessata.

42.2- ogni ricorso deve essere accompagnato, pena la nullità del ricorso stesso, dalla somma di lire 1.000.000 a mezzo conto corrente intestato alla FAND. In caso di mancato accoglimento, la somma di cui sopra sarà incamerata in via definitiva.

42.3 - i ricorsi alla Assemblea Nazionale da parte delle sedi periferiche per la esclusione dal diritto al voto, sono regolati dal presente statuto.

**art.43 - ( disposizioni generali )**

43.1 - per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Cod. Civ. e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non aventi per oggetto esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "FAND" and "LUI" and features a globe in the center. The signature is written in a cursive style.

## INDICE

Capitolo I - scopi .....	pag. 1
art. 1 - ( costituzione ) .....	pag. 1
art. 2 - ( scopi ) .....	pag. 1
art. 3 - ( durata ed articolazione ) .....	pag. 3
art. 4 - ( patrimonio ) .....	pag. 3
art. 5 - ( iniziative da proporre ) .....	pag. 3
art. 6 - ( scioglimento ) .....	pag. 3
Capitolo II - costituzione e funzionamento sedi periferiche .....	pag. 4
art. 7 - ( caratteristiche delle strutture periferiche ) .....	pag. 4
art. 8 - ( funzionamento delle sedi periferiche ) .....	pag. 4
art. 9 - ( norme generali relative ai dirigenti periferici ) .....	pag. 6
art.10 - ( assemblea sedi periferiche ) .....	pag. 6
art.11 - ( disponibilità delle sedi periferiche ) .....	pag. 6
art.12 - ( compiti e doveri delle sedi periferiche ) .....	pag. 7
art.13 - ( tesseramento ) .....	pag. 7
Capitolo III - soci FAND .....	pag. 7
art.14 - ( categorie di soci ) .....	pag. 7
art.15 - ( soci - ammissioni - recesso - esclusioni ) .....	pag. 8
Capitolo IV - Organidella FAND .....	pag. 9
art.16 - ( organi della FAND ) .....	pag. 9
Capitolo V - L'Assemblea Nazionale dei Soci .....	pag. 9
art.17 - ( costituzione ) .....	pag. 9
art.18 - ( diritto al voto ) .....	pag.10
art.19 - ( deleghe ) .....	pag.10
art.20 - ( convocazione - ordine del giorno ) .....	pag.11
art.21 - ( reclamo al Consiglio Direttivo Nazionale per esclusione dal diritto di voto ) .....	pag.11
art.22 - ( proposte delle sedi periferiche ) .....	pag.12
art.23 - ( formalità preliminari - Commissione verifica poteri ) .....	pag.12
art.24 - ( apertura dell'assemblea - elezione dell'ufficio di Presidenza ) .....	pag.12
art.25 - ( Poteri dell'Ufficio di Presidenza ) .....	pag.13
art.26 - ( esame e decisione dei ricorsi per omissione di voti e dei reclami per contestazione dei poteri di rappresentanza ) ..	pag.13
art.27 - ( chiusura delle formalità preliminari ) .....	pag.13
art.28 - ( poteri dell'Assemblea Nazionale dei soci ) .....	pag.14
art.29 - ( disposizioni varie ) .....	pag.14
art.30 - ( Assemblea straordinaria ) .....	pag.15
art.31 - ( referendum ) .....	pag.15
art.32 - ( ricorso per invalidazione ) .....	pag.15
art.33 - ( chiusura lavori ) .....	pag.15

Capitolo VI - Organi centrali elettivi .....	pag.16
art.34 - ( il Presidente Nazionale ) .....	pag.16
art.35 - ( Consiglio Direttivo Nazionale e Consiglio di Presidenza ) .....	pag.17
art.36 - ( Comitato di Garanzia ) .....	pag.19
art.37 - ( Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ) .....	pag.19
art.38 - ( Collegio Nazionale dei Probi-Viri ) .....	pag.20
Capitolo VII - Organi delegati .....	pag.20
art.39 - ( Coordinatori Regionali ) .....	pag.20
Capitolo VIII - Disposizioni generali .....	pag.21
art.40 - ( criteri di eleggibilità ) .....	pag.21
art.41 - ( Sostituzione del Presidente Nazionale ) .....	pag.22
art.42 - ( Giustizia nazionale FAND ) .....	pag.22
art.43 - ( disposizioni generali ) .....	pag.22

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

